



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanze:23/2006
Registro Generale: 8330/2005

Sezione Quarta

composto dai Signori: Pres.ff. Costantino Salvatore
Cons. Vito Poli
Cons. Anna Leoni
Cons. Carlo Saltelli
Cons. Salvatore Cacace Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **13 Gennaio 2006.**

Visto l'art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

COMUNE DI ARCORE

rappresentato e difeso dagli *Avv.ti FABIO LORENZONI e FORTUNATO PAGANO*
con domicilio eletto in Roma *VIA DEL VIMINALE N.43 presso FABIO LORENZONI*

contro

VIMERCATI MARGHERITA, CAVENAGHI LUIGI, SQUINDO ANNAMARIA

rappresentati e difesi da: *Avv. GUIDO ALBERTO INZAGHI*
con domicilio eletto in Roma *VIA SANT'ANDREA DELLA VALLE, 3*
presso GUIDO ALBERTO INZAGHI

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR LOMBARDIA - MILANO: Sezione II n. 1615/2005**,
resa tra le parti, concernente *INTERVENTI EDILIZI IN DEROGA AL PRG COMUNALE- RIGETTO*
D.I.A.;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

CAVENAGHI LUIGI SQUINDO ANNAMARIA VIMERCATI MARGHERITA

Udito il relatore Cons. Salvatore Cacace e uditi, altresì, per le parti l'Avv. Pagano e l'Avv. Inzaghi;

Considerato:

- che, nei rapporti tra denunciante e Pa, la Dia si pone come atto di parte, che, pur in assenza di un quadro normativo di vera e propria liberalizzazione dell'attività, consente al privato di intraprendere un'attività in correlazione all'inutile decorso di un termine, cui è legato, a pena di decadenza, il potere dell'amministrazione di inibire l'attività (Cons. St., V, 22 luglio 2005, n. 3916) e che rappresenta altresì il “momento storico”, con riferimento al quale delle opere contemplate nella denuncia di inizio di attività va verificata la conformità alle norme vigenti;
- che, con la nuova legge regionale n. 12/2005, scompare la possibilità, già prevista dalla abrogata legge regionale n. 15/1996, di eseguire le trasformazioni dei sottotetti in deroga ad indici e parametri stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 8330/2005) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, **respinge** l'istanza cautelare proposta in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 13 Gennaio 2006

L'ESTENSORE
Salvatore Cacace

IL PRESIDENTE FF.
Costantino Salvatore

IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci